



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Ministero della Giustizia

Procura generale della Corte di cassazione

INTERNO - 04/09/2020 09:58:40 - 0000344



Spart.

Al Sig. Procuratore Generale Aggiunto

Dr. Luigi Salvato

SEDE

Ad integrazione delle direttive del 22 giugno 2020 e raccogliendo le indicazioni provenienti dalla discussione con i magistrati designati per la trattazione delle procedure originate dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Perugia, indico i criteri ulteriori cui attenersi nelle valutazioni sull'esercizio dell'azione.

Completato l'esame del materiale informativo pervenuto, sono stati pronunciati alcuni decreti di archiviazione *ex art.* 16, comma 5-bis, del d.lgs. n. 109 del 2006 con riguardo a talune situazioni per le quali è stata accertata l'inesistenza di elementi costitutivi di un illecito disciplinare tipizzato; è stata invece esercitata l'azione penale in relazione ai casi per i quali è stato positivamente esaurito l'accertamento dei relativi presupposti; per altri occorre completare le verifiche e gli accertamenti preliminari, nei ristretti limiti consentiti dall'art. 15 del d.lgs n. 109 del 2006.

Residua un'area di potenziale illecito, ricadente soprattutto nell'ipotesi tipizzata della condotta abitualmente o gravemente scorretta nei confronti di vari soggetti, in particolare di altri magistrati (art. 2, comma 1, lettera d, del d.lgs. 109/2006).

Il consolidato orientamento delle Sezioni Unite civili della Corte, così come del nostro ufficio, chiariscono quali sono gli elementi costitutivi della condotta rilevante ai fini dell'integrazione di detto illecito e gli interessi offesi, cosicché su questo aspetto non sono necessarie particolari indicazioni nell'esame del materiale informativo.

E' tuttavia emerso un profilo che richiede di integrare le direttive in data 22 giugno 2020, al fine di consentire ai magistrati designati di operare secondo criteri omogenei.

La *gravità*, ovvero l'*abitualità* della condotta scorretta sono elemento costitutivo della fattispecie di illecito, parametri fondamentali che guidano il nostro esame e sono

richiamati nelle direttive; le condotte che, pur scorrette, non sono gravi o non sono abituali (carattere quest'ultimo che rende disciplinarmente illecita una condotta scorretta, anche quando non grave) comportano dunque l'archiviazione per insussistenza del fatto tipico.

Il giudizio di gravità è un giudizio di fatto, *ex post*, che in quanto tale può incontrare situazioni limite, di incertezza pur nella individuazione di criteri di carattere generale.

A ciò si aggiunga che anche con riguardo a condotte scorrette gravi, ovvero abituali, con riferimento a quei parametri valutativi, l'illecito può tuttavia risultare non configurabile, ai sensi dell'art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006, quando «il fatto è di scarsa rilevanza».

L'orientamento dell'Ufficio (in ossequio ed applicazione di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e disciplinare) è infatti costante nel ritenere il richiamato art. 3-bis applicabile anche quando la gravità del comportamento è elemento costitutivo dell'illecito (come nella fattispecie dell'art. 2, comma 1, lettera d).

Dunque, l'art. 3-bis può trovare applicazione anche in sede di archiviazione, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 16 del d.lgs. n. 109/2006

Secondo l'orientamento già espresso dall'Ufficio della Procura Generale, che rinviene conforto anche in pronunce delle S.U. (in particolare nella sentenza n. 14664 del 2011) del richiamato art. 3-bis può essere fatta applicazione nella fase predisciplinare nei casi in cui i presupposti della norma emergono con chiara evidenza.

La valutazione prognostica deve essere assai rigorosa poiché, anche tenendo conto della non omologabilità della giurisdizione disciplinare a quella penale, è questa la sola opzione in grado di realizzare un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, scongiurando, ad uno stesso tempo, sia un'illegittima interpretazione abrogatrice dell'art. 16, comma 5-bis, sia una potenziale lesione dell'interesse del magistrato, ma anche di quelli generali presidiati dalla giurisdizione disciplinare. Tanto, anche in considerazione della previsione secondo cui nella fase predisciplinare sono espletabili esclusivamente «sommarie indagini preliminari» (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006), mentre è solo nella fase che prende avvio con l'esercizio dell'azione che è possibile «procede[re] all'attività di indagine» (art. 16, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006), che deve essere preceduta, «a pena di nullità», «dalla comunicazione all'incolpato o da avviso al difensore» (art. 15, comma 5, d.lgs. n. 109 del 2006).


Analogamente, l'alternativa archiviazione/azione va sciolta privilegiando la seconda nei casi nei quali sussistano dubbi in ordine all'insussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito e si imponga, quindi, una verifica da realizzare in contraddittorio con l'incolpato, che potrà condurre alla richiesta, alternativa, di non luogo a

procedere/fissazione dell'udienza, sulla quale vi sarà la deliberazione della Sezione Disciplinare.

In definitiva, l'archiviazione per scarsa rilevanza del fatto, ai sensi del citato art. 3-bis potrà essere pronunciata esclusivamente quando la stessa risulti «evidente», all'esito della verifica svolta in applicazione dei criteri sopra sintetizzati. In tutti gli altri casi occorrerà invece esercitare l'azione e quindi valutare, all'esito dell'interrogatorio e degli atti di indagine eventualmente necessari, se ricorrano i presupposti dell'illecito e, eventualmente, dell'art. 3-bis.

IL PROCURATORE GENERALE

Giovanni Salvi



IL PROCURATORE GENERALE AGGIUNTO

Luigi Salvato

1° ofi alk 7/8/20
